



# STATUTO

## **Articolo 1) Costituzione**

1. In ricordo di Tiziano e Giovanna è costituita l'Associazione Gocce di Solidarietà, Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominabile anche "Associazione Gocce di Solidarietà O.n.l.u.s.".

## **Articolo 2) Sede**

1. L'Associazione ha sede in Manerbio via Palestro, 53.

## **Articolo 3) Oggetto e scopo**

1. La Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con le seguenti priorità:

- a) Interventi di solidarietà socio assistenziale ed economica a favore di minori, residenti a Manerbio, con gravi difficoltà familiari, prioritariamente a causa della perdita di uno o entrambi i genitori. Tali obiettivi sono e restano alla base dell'idea costitutiva e della testimonianza concreta che si vuole portare.
- b) Solidarietà socio-economica tra famiglie
- c) Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- d) Formazione;
- e) Beneficenza
- f) Istruzione.

2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

## **Articolo 4) Patrimonio e entrate dell'Associazione**

1. Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari (fondo in dotazione compreso), dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati dallo svolgimento delle sue attività;
- degli introiti derivanti da contributi da parte di enti pubblici e privati;
- degli introiti realizzati con lo svolgimento delle sue iniziative.

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi una tantum all'atto dell'adesione all'Associazione, nonché la quota annuale d'iscrizione, da parte di chi intende aderire alla Associazione.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

8. L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

## **Articolo 5) Fondatori e Soci dell'Associazione**

1. Sono aderenti all'Associazione:

- I fondatori dell'Associazione;
- I soci dell'Associazione

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso in ogni caso;

3. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa;

4. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

5. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione;



6. Chi intende aderire all'Associazione deve formulare richiesta scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

7. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta..

8. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

9. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

#### **Articolo 6) Organi della Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea degli aderenti all'Associazione;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- La Commissione consultiva, di promozione e di sostegno alle iniziative;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'elezione degli organi della Assemblea non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Articolo 7) Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione. ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio Consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio Preventivo (entro il 30 novembre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e gli obiettivi ritenuti prioritari in tema di interventi;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- si pronuncia su eventuali ricorsi avverso il provvedimento di dichiarazione di decadenza dei soci, formulato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.5 co.9.

3. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere stesse siano adottate a maggioranza dei voti.

4. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. E' ammessa la convocazione d'urgenza mediante avviso almeno due giorni prima dell'adunanza stessa.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza o rappresentanza di almeno 1/3 degli associati o dei voti e delibera sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'espressione di astensione non si computa quale voto.

5. Nel caso di nomine o di conferimenti di incarichi la votazione avviene mediante scrutinio segreto con l'assistenza di due scrutatori. Le schede bianche e le nulle non si computano ai fini del calcolo della maggioranza

E' data facoltà al Presidente di far ricorso, comunque, allo scrutinio segreto, nel caso in cui lo ritenga opportuno in relazione a questioni concernenti persone.

6. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'imo, da un componente del Consiglio Direttivo, appositamente delegato dal Presidente.

8. Gli avvisi di convocazione delle sedute assembleari e i relativi verbali delle delibere, vengono affissi all'albo dell'Associazione per dieci giorni consecutivi; ferma restando la facoltà di far ricorso ad ulteriori forme di pubblicità nel rispetto, comunque, della normativa in materia di privacy.

#### **Articolo 8) Il Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 8 membri, compresi il Presidente, il vice Presidente e il Tesoriere.

2. I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione., durano in carica per due anni e sono rieleggibili



3. Qualora per qualsiasi motivo la composizione del Consiglio Direttivo si riduca a tre membri l'o Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di corrispondere eventuali emolumenti ai componenti dello stesso in relazione alle attività svolte ed entro i limiti previsti dal D.P.R. n° 645 del 10-10-94 e dal D.L. n°239/95 convertito nella L.336/95.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dalla Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti, nonché della Commissione Consultiva di Promozione e di Sostegno alle Iniziative;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

7) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo, che giunga almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. E' ammessa la convocazione d'urgenza mediante avviso almeno 24 ore prima dell'adunanza stessa.

8) Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, oppure in caso di assenza o impedimento di quest'uno, da un altro membro del Consiglio Direttivo, appositamente delegato dal Presidente.

10) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

11) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. L'espressione di astensione non si computa come voto.

Nel caso di nomine o di conferimenti di incarichi la votazione avviene mediante scrutinio segreto con l'assistenza di due scrutatori. Le schede bianche e le nulle non si computano ai fini del calcolo della maggioranza E' data facoltà al Presidente di far ricorso, comunque, allo scrutinio segreto, nel caso in cui lo ritenga opportuno in relazione a questioni concernenti persone.

12) Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda lire dieci milioni, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 9) IL Presidente**

1) Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.

2) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, con i limiti di materia e di valore stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, correndandoli di idonee relazioni.

5) Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni e proposte della Commissione Consultiva, di Promozione e Sostegno alle Iniziative.

#### **Articolo 10) La Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative**

1) La Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative è composta da un minimo di sei membri ad un massimo di dieci, aderenti all'Associazione, tra i quali almeno un Consigliere, con la possibile partecipazione di persone esterne all'Associazione.

2) La Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative esplica le attribuzioni e i compiti affidatili dal Consiglio Direttivo.

3) La Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative nomina un segretario che provvede alla stesura dei verbali delle riunioni che saranno affidati al Consiglio Direttivo e tenuti in copia dalla Commissione stessa.

4) Per le convocazioni delle adunanze della Commissione Consultiva, di Promozione e di Sostegno alle Iniziative, si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

5) I componenti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

#### **Articolo 11) Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.



#### **Articolo 12) Il Collegio dei Revisori dei Conti**

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri.
- 2) L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
- 3) Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso, valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
- 4) I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e controllano la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione del bilancio consuntivo.

#### **Articolo 13) Il Segretario del Consiglio Direttivo**

- 1) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- 2) Il Segretario cura la tenuta del libro verbale delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e anche dei libri degli aderenti all'Associazione. Inoltre, ordina i verbali della Commissione Consultiva, di Promozione e Sostegno alle Iniziative.

#### **Articolo 14) Bilancio consuntivo e preventivo**

- 1) Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.
- 2) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- 3) Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea.
- 4) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Articolo 15) Avanzi di gestione**

- 1) Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### **Articolo 16) Scioglimento**

- 1) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 L.23.12.96 n° 662, salvo diverse disposizioni imposte dalla legge.

#### **Articolo 17) Clausola compromissoria**

- 1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitraggio irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Brescia.

#### **Articolo 18) Legge applicabile**

- 1) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti, contenute nel libro 1 del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.